

L'evoluzione legislativa degli ultimi decenni ha profondamente trasformato la figura dell'infermiere nel nostro Paese. Abbandonata la veste del "personale sanitario ausiliario" oggi l'infermiere è un professionista dotato di autonomia professionale, responsabile dell'assistenza infermieristica generale, iscritto all'ordine professionale e soggetto alla L. Gelli sulla responsabilità professionale.

Il titolo di studio di base è la laurea triennale alla quale possono seguire vari master di specializzazione di primo livello, dopodiché è possibile conseguire la laurea magistrale e i relativi master di specializzazione di secondo livello, infine è possibile conseguire il dottorato di ricerca in infermieristica.

Tale evoluzione legislativa e quindi professionale si è resa necessaria e indispensabile per perseguire parallelamente quello che è stato il processo di aziendalizzazione delle strutture sanitarie, quindi, la riforma del servizio sanitario nazionale.

La grande mole legislativa di cui sopra ha ovviamente interessato anche gli infermieri militari. D'altra parte, non si può neanche lontanamente ipotizzare che essi vengano impiegati con responsabilità limitate rispetto ai colleghi civili.

Non si può neanche d'altra parte lontanamente ipotizzare che essi vengano impiegati con responsabilità limitate rispetto ai colleghi civili.

Se qualche esempio fosse necessario, si potrebbe pensare al Policlinico Militare Celio ente sanitario di diagnosi e cura a livello nazionale e alle sempre maggiori responsabilità degli infermieri nel nuovo Progetto "Sanità areale per il sostegno diretto" – costituzione infermerie presidiarie.

Nonostante ciò, sussistono una serie di condizioni fattuali discriminatorie delle quali gli infermieri militari non si capacitano:

a. Nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità, gli infermieri civili sono incardinati nell'area terza dei professionisti della salute, Funzionari, Categoria D. Gli infermieri militari, in quanto Sottufficiali, sono inquadrati in Categoria C.

Seppur si tratti di Comparti diversi (civile e militare), entrambi costituiscono il Sistema Sanitario Nazionale. Da qui deriva l'inspiegabilità della differente collocazione di Categoria Amministrativa e la conseguente disparità di trattamento economico. Esistono diverse dignità professionali?

b. In ogni Paese appartenente alla NATO in cui la professione infermieristica è a livello universitario, gli infermieri sono inquadrati nella categoria degli Ufficiali.

In Italia, nonostante la formazione sia al massimo livello universitario, gli infermieri permangono inquadrati nella categoria dei Sottufficiali.

c. Ai medici e agli odontoiatri è concessa deroga all'obbligo di esclusività del pubblico impiego. La Corte costituzionale con sentenza n. 98.2023 ha riconosciuto tale deroga anche agli psicologi militari per non incorrere in una irragionevole disparità di trattamento tra le due situazioni poste a confronto, quella dei medici/odontoiatri e quella degli psicologi militari.

Anche per gli infermieri militari dovrebbe valere lo stesso principio di ragionevolezza.

Per gli infermieri militari si individua nella legge del 5 agosto 2022, n. 119 quale veicolo normativo utile a eliminare ogni disparità di trattamento e restituire la giusta dignità agli infermieri militari italiani che già oggi svolgono una professione intellettuale in regime di autonomia professionale.

Attraverso l'art. 9 della stessa, infatti, il Governo è stato delegato a adottare uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto di diversi principi e criteri direttivi, tra cui per l'appunto, alla lettera g la revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare secondo criteri interforze e di specializzazione.

Per risolvere tali differenziazioni si dovrebbe:

1. inserire tutte le Professioni Sanitarie nel Corpo Sanitario;
2. dar luogo al giusto inquadramento economico equiparato alle funzioni svolte come avviene negli altri comparti della Pubblica Amministrazione (Comparto Ministeriali e Comparto Sanità);
3. consentire l'attività di libera professione alle Professioni Sanitarie militari.